



DECRETO RECEPIMENTO CSRD SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

D. Lgs 125/2024 pubblicato G. U. n. 212 del 10.09.24 - Recepimento Direttiva 2022/2464/UE

La direttiva 2464 anche denominata **CSRD** (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) aggiorna le disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità, superando la precedente normativa. Con il D. Lgs 125/2024 la direttiva viene recepita nel nostro Paese.

La CSRD prevede che le imprese di grandi dimensioni abbiano **l'obbligo di fornire agli investitori**, fra le informazioni di carattere non finanziario, **quelle legate alla sostenibilità ambientale**.

Sotto l'egida della precedente direttiva NFRD le imprese di grandi dimensioni hanno implementato le cd. Dichiarazioni Non Finanziarie a partire dal 2018, ma, in assenza di previsioni specifiche sulle metodologie e sugli standard da utilizzare, uno dei principali limiti è stato quello della comparabilità.

La CSRD nasce, infatti, dall'esigenza di **migliorare l'informativa di sostenibilità, tramite una maggiore comparabilità, rendendo equivalente l'importanza delle informazioni di sostenibilità con quelli riportati nel tradizionale bilancio civilistico**.

La rendicontazione di sostenibilità sarà parte integrante della relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata.

RUOLO DELLE OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali sono espressamente richiamate nell'art. 4, comma 8 che riporta: **La società (...) prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità**.

È, quindi, necessario conoscere cosa prevede la normativa per rendere più efficace la partecipazione sindacale al momento di confronto con l'azienda su questi temi.

Vediamo cosa prevede la normativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CSRD

Il Decreto di attuazione della CSRD si applica a tutte le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché le PMI quotate (cioè con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o europei) e le imprese di paesi terzi (che abbiano forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria), restano invece escluse le microimprese. Si applica inoltre:

- **alle imprese di assicurazione** ai sensi dell'art. 88 c. 1 e imprese di cui all'art. 95 c. 2 e 2 bis, D. Lgs. 209/2005;
- **agli enti creditizi** di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa Banca d'Italia.

CONTENUTO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ RESA AI SENSI DELLA CSRD

La rendicontazione di sostenibilità dovrà prevedere i seguenti contenuti:

- le informazioni relative all'impresa societaria stessa ed alle società che appartengono al suo gruppo;
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
 - la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
 - le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
 - i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, che garantiscano che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in linea con gli accordi internazionali;
 - il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
 - le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi:
 - obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050;
 - una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi;
 - una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo con specifico riferimento alle questioni di sostenibilità;
- una descrizione dell'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

- una descrizione degli obiettivi e delle politiche imprenditoriali sulla sostenibilità;
- le procedure di due diligence in relazione a tali problematiche;
- le informazioni relative alla catena di valore dell'impresa, compresi i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura;
- una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa.

I soggetti obbligati dovranno indicare le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione, compresa la rendicontazione di sostenibilità, dovrà essere redatta nel formato elettronico unico europeo, al fine di potenziarne la fruibilità e connettere, in un prossimo futuro, le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di sviluppo a livello comunitario.

OBBLIGO DI SOTTOPORRE LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AD ASSURANCE

La rendicontazione di sostenibilità è oggetto di apposita attestazione di conformità, da parte di un revisore legale o di una società di revisione. Tale obbligo in Italia era già presente nel D.Lgs 254/16.

OBBLIGO DI PREDISPORRE LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ SECONDO GLI STANDARD EUROPEI (ESRS)

Per garantire una maggiore comparabilità tra le *disclosure*, le imprese saranno tenute ad adottare un unico standard di rendicontazione ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*).

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA CSRD – PRINCIPALI SCADENZE

Le disposizioni del presente decreto si applicano con le seguenti scadenze:

- Con scadenza a partire dal **1° gennaio 2025** (riferimento all'esercizio 2024) nasce l'obbligo per le grandi imprese già soggette alla NFRD: Enti di Interesse Pubblico (EIP, ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione, nonché **imprese bancarie e assicurative**) che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superino:
 - il numero medio di 500 dipendenti;
 - almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale attivo di stato patrimoniale > € 25 mln;
 - ricavi netti > € 50 mln.

!!! A questo gruppo appartengono molte delle nostre aziende che, quindi, avranno l'obbligo già dal prossimo anno di aderire alle previsioni della norma **con riferimento anche al coinvolgimento sindacale.**

- Con scadenza a partire dal **1° gennaio 2026** (con riferimento all'esercizio 2025): obbligo per le grandi imprese non quotate, che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
 - numero medio di 250 dipendenti;
 - totale attivo di stato patrimoniale > € 25 mln;
 - ricavi netti > € 50 mln.

- Con scadenza a partire dal **1° gennaio 2027** (con riferimento all'esercizio 2026): obbligo per piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le microimprese).

- Con scadenza a partire dal **1° gennaio 2029** (con riferimento all'esercizio 2028): obbligo per le imprese non appartenenti all'Unione con determinati limiti e/o filiali o succursali nell'Unione

First Cisl

Milano Metropoli